

“All’Ordine si parla di previdenza”

L’OCCASIONE DI UN CONFRONTO CON GLI ISCRITTI

COSA

COME

DOVE

QUANDO

PERCHE'



WELFARE

Qualsiasi iniziativa diretta a garantire la sicurezza e il benessere dei cittadini, spec. dei lavoratori.

COSA: PREVIDENZA E ASSISTENZA

Ramo della legislazione sociale che ha come fine la tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dai rischi conseguenti alla menomazione o alla perdita della sua capacità lavorativa a causa di eventi predeterminati (naturali o connessi al lavoro prestato).

Costituzione della Repubblica Italiana

Art. 38.

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.



Sorta storicamente in relazione alle condizioni di bisogno dei lavoratori subordinati, la tutela previdenziale è stata poi gradualmente estesa a tutti i produttori di reddito da lavoro. In Italia, la previdenza sociale ha assunto un ruolo centrale dell'economia nazionale e nella politica di redistribuzione dei redditi, più che negli altri paesi europei e industrializzati, in quanto la spesa pubblica dello Stato in rapporto al PIL è tra le più alte. Ciò incide anche nelle politiche fiscali, sociali e dello sviluppo in quanto per finanziare con le imposte tale servizio pubblico si è costretti a distoglierle da altri importanti settori o aree economiche-industriali.

COME

ATTRAVERSO I CONTRIBUTI OBBLIGATORI

Le prestazioni previdenziali sono finanziate con il prelievo contributivo (*commisurato alla retribuzione*) a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, dipendenti o autonomi, pubblici o privati. I contributi sono versati periodicamente ai rispettivi enti previdenziali ai quali l'iscrizione è obbligatoria.

Per l'insufficienza del gettito contributivo rispetto alle prestazioni, esiste una componente, valutabile intorno ai 3 punti di prodotto interno, a carico dello Stato e quindi della fiscalità generale.

DOVE


IN ITALIA (PREVIDENZA PUBBLICA)

INPS

(principale ENTE di PREVIDENZA pubblica)

Ha il compito di tutelare i lavoratori in merito a vecchiaia, malattia e maternità

INAIL

(principale ENTE di ASSISTENZA pubblica)

Ha il compito di tutelare i lavoratori sulle conseguenze negative di eventi quali infortuni sul lavoro o malattie professionali, dai quali possa conseguire l'inabilità permanente, temporanea o, nei casi più gravi, la morte.

sempre riguardo al
COME

LA CONTRIBUZIONE EQUIVALE ALLA MODALITA' DI FINANZIAMENTO

A RIPARTIZIONE



A CAPITALIZZAZIONE

I contributi sociali raccolti in un periodo vengono utilizzati per finanziare le pensioni erogate nel periodo stesso.

Le pensioni di ciascuna generazione sono finanziate dai contributi precedentemente versati e investiti sui mercati finanziari dalla generazione stessa.

La condizione di equilibrio finanziario è:

$$P_t = C_t$$

dove:

P_t =pensioni pagate al tempo t ;

C_t =contributi sociali pagati al tempo t ;

La condizione di equilibrio finanziario è:

$$P_{t+1} = C_t(1 + r)$$

dove:

P_{t+1} =pensioni pagate al tempo $t + 1$;

C_t =contributi sociali pagati al tempo t ;

r =tasso di rendimento sui contributi sociali

Il diritto a ricevere la pensione deriva dall'aver finanziato, attraverso i contributi sociali, le pensioni delle generazioni precedenti.

Tizio Caio



(lavoratore attivo) (pensionato)

Esiste, quindi, un vero e proprio **patto tra generazioni**

Il diritto a ricevere la pensione deriva dall'aver accantonato e investito sui mercati finanziari i contributi sociali

io io




(lavoratore attivo) (pensionato)

più precisamente:

SISTEMA A RIPARTIZIONE



I contributi versati dai lavoratori vengono usati per erogare le prestazioni di chi è già in pensione



SISTEMA A CAPITALIZZAZIONE



I contributi versati dai lavoratori vengono accantonati e investiti per essere usati per erogare le proprie prestazioni previdenziali in linea coi contributi versati e coi rendimenti ottenuti dagli investimenti



QUANDO

PER TUTTA L'ATTIVITA' LAVORATIVA

Dall'inizio fino alla fine dell'attività lavorativa o fino al verificarsi di alcune specifiche condizioni

PERCHE'

A SCOPO SOCIALE

A tutela del lavoratore (e dei familiari a suo carico) dal rischio di perdita, temporanea o permanente, della capacità lavorativa, in conseguenza di eventi predeterminati naturali (vecchiaia, anzianità, malattia, maternità, morte) o connessi all'attività lavorativa (periodi di disoccupazione involontaria, infortuni, invalidità, malattie professionali)

Ritornando al **COSA:**

I PILASTRI DELLA PREVIDENZA

Il sistema previdenziale italiano si fonda ad oggi su tre fondamentali pilastri:

↓

Primo pilastro **previdenza pubblica obbligatoria**

è finanziata dai lavoratori e dai datori di lavoro durante tutto il corso della vita lavorativa.

↓

Secondo pilastro **previdenza complementare collettiva**

si realizza attraverso i fondi pensione di categoria ai quali i lavoratori aderiscono in forma collettiva destinando il proprio TFR. I fondi pensione sono gestiti secondo il sistema della capitalizzazione (*i contributi raccolti sono investiti al fine di generare un montante da convertire in rendita al momento del pensionamento, attraverso una gestione che non passa più attraverso lo Stato ma tramite gestori appositamente selezionati dai fondi*).

↓

Terzo pilastro **previdenza complementare individuale**


può essere realizzato dal singolo individuo in forma discrezionale mediante forme di risparmio (*adesione a fondi aperti; adesione a PIP o FIP, cioè piani individuali di previdenza costituiti mediante polizza e contratti di assicurazione sulla vita*) con la finalità di integrare sia la previdenza pubblica sia quella complementare collettiva, allo scopo di mantenere il più possibile invariato il proprio tenore di vita una volta cessata l'attività lavorativa.

**La previdenza di PRIMO PILASTRO per i professionisti
(CASSA DI CATEGORIA)**

Tutti i professionisti che per esercitare la propria professione devono necessariamente iscriversi a un Albo hanno l'obbligo di iscrizione alla propria Cassa Pensionistica di categoria, **ente autonomo/privatizzato** che si occupa della sfera previdenziale e assistenziale dei propri iscritti, perseguendo una finalità di interesse pubblico e, pertanto, fa parte, a tutti gli effetti, del sistema previdenziale pubblico italiano su cui lo Stato esercita la propria vigilanza e il proprio controllo.

Nota:

Ciascuna Cassa ha un proprio regolamento col risultato che da Cassa a Cassa diverse risultano essere le prestazioni effettivamente erogate.



ARCHITETTI E INGEGNERI

INARCASSA

Cassa Nazionale
di Previdenza ed Assistenza per
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

Fondata nel 1958 come ente pubblico

Associazione privata dal 1995, ma
sotto il controllo pubblico

- a) **STATUTO**
- b) **REGOLAMENTO PREVIDENZA "2012"**



inarcassa

Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

REGOLAMENTO DI PREVIDENZA 2012

Con le modifiche ed integrazioni approvate
dai Ministeri Vigilanti al **16 GIUGNO 2018**

REGOLAMENTO PREVIDENZA “2012”

E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI APPROVATE DAI MINISTERI VIGILANTI

CAPO I

Iscrizione, obblighi dichiarativi e contributivi

Art. 1 - Modalità di iscrizione

1.1 - L'iscrizione ad INARCASSA avviene con provvedimento della Giunta Esecutiva su comunicazione di iscrivibilità dell'interessato, da presentarsi al verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 7, secondo comma dello Statuto; essa ha effetto dalla data di inizio dell'esercizio professionale con carattere di continuità.

1.2 - In caso di domanda di iscrizione effettuata oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale di cui all'art. 2 del presente Regolamento, relativa all'anno solare nel quale si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, l'iscritto è tenuto a versare ad INARCASSA una sanzione pari al 30 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti.

1.3 - Nel caso di iscrizione d'ufficio, la sanzione è pari al 40 per cento dei contributi dovuti e non corrisposti. Tale sanzione aumenta al 60 per cento a partire dal 1° gennaio del quinto anno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni di iscrivibilità, da calcolarsi su tutti i contributi dovuti e non corrisposti.



PERCHÉ e QUANDO MI DEVO ISCRIVERE

L'iscrizione a Inarcassa è obbligatoria per tutti gli Ingegneri e gli Architetti che esercitano la libera professione con carattere di continuità, e cioè che siano ad un tempo:

- iscritti all'Albo Professionale;
- in possesso di partita I.V.A. individuale e/o di associazione e/o societaria (società di professionisti o tra professionisti);
- non assoggettati ad altra forma di previdenza obbligatoria.

Quando concorrono queste tre condizioni, anche se per un periodo di tempo limitato, è essenziale comunicare a Inarcassa di avere maturato i requisiti di iscrivibilità, inoltrando la domanda di iscrizione, completa dei dati relativi alla partita IVA e l'eventuale atto costitutivo dell'associazione o della società di cui si è entrati a far parte (il modello di autocertificazione è disponibile su www.inarcassa.it).



La ritardata o l'omessa comunicazione della maturazione dei requisiti di iscrivibilità determina l'applicazione di sanzioni amministrative.

La perdita anche di uno solo dei requisiti (chiusura della partita IVA, assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, cancellazione dall'albo professionale) determina l'interruzione del rapporto assicurativo. Anche in questo caso è necessario comunicare ad Inarcassa il venire meno delle condizioni suddette con una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, con la quale rappresentare la data di inizio del nuovo rapporto assicurativo, specificando se si tratta di lavoro dipendente o lavoro autonomo, oppure la data di cessazione della partita IVA, oppure il recesso da associazione/società professionale. Nel caso di dimissioni dall'ordine, il provvedimento di cancellazione è adottato d'ufficio da Inarcassa.

Art. 7 dello Statuto Inarcassa

Destinata alla tutela previdenziale degli **ingegneri** ed **architetti** che svolgono la **libera professione** e non godono di altra copertura assicurativa, l'iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volontaria, bensì costituisce un **obbligo** che insorge al verificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di specifici requisiti.

Questi requisiti sono:

- **Iscrizione all'albo professionale;**
- **Non assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria;**
- **Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità di componente di associazione o di società di professionisti**, costituita nelle forme di cui all'art. 46 d.lgs. 50/2016 (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società cooperativa omogenea), aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, **o società tra professionisti** di cui all'art. 10 legge 183/2011 (società semplice in nome collettivo o in accomandita semplice, società di capitali o cooperative costituite da almeno 3 soci persone fisiche con l'oggetto sociale prevede l'esercizio di una o più attività professionali).

L'assoggettamento ad altra forma di previdenza obbligatoria, sia essa gestita da **Inps - ivi compresa la Gestione Separata** qualora l'attività in concreto esercitata non sia riconducibile a quella professionale (come chiarito dalla circolare INPS n°72) – sia da **Enti Previdenziali Privatizzati** (Dl. 509/1994) o da **Enti Previdenziali Privati** (L.103/1990), **comporta l'esclusione dall'iscrizione a Inarcassa.**

La condizione di **possesso di partita IVA** si intende soddisfatta in ognuno dei seguenti casi:
professionista **titolare di partita IVA individuale e/o associativa**
professionista **socio di società di professionisti** (s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative - i cui soci sono tutti iscritti nei rispettivi albi professionali - aventi ad oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc.).

Nota bene

Nel caso di partita IVA individuale, la condizione si intende soddisfatta qualunque sia il relativo codice di attività. Fa eccezione, esclusivamente, la partita IVA attribuita per "costruzioni edilizie", il cui possesso può dar luogo all'iscrizione ad Inarcassa soltanto se l'interessato ha dichiarato, agli Uffici del Ministero delle Finanze, di svolgere anche attività professionale.

IN CHE FORMA VENGONO EROGATE LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DA INARCASSA

RIFORMA 2012

Premesso che:

- 2008:** prima RIFORMA RGP per la sostenibilità
- 2010:** approvazione della RIFORMA RGP 2008

INARCASSA "*rinnova*" il proprio STATUTO, elevando l'aliquota del soggetto

Alla fine del 2011, il Governo Monti emanava il Decreto "Salva Italia" (DL 201/2011).

Con riferimento alle Casse di previdenza dei liberi professionisti, il decreto imponeva una verifica straordinaria dei conti finanziari di lungo periodo: il superamento di uno stress test a 50 anni.

Per INARCASSA la verifica si è tradotta nel passaggio, a partire dal 1° gennaio 2013, dal metodo di calcolo retributivo al metodo di calcolo contributivo

in forma pro rata per assicurare l'equilibrio strutturale dei conti finanziari di lungo periodo.

Con il metodo contributivo, l'importo della pensione è legato all'ammontare dei contributi versati, quindi la pensione viene determinata in funzione del rendimento di tutti i contributi previdenziali accantonati dal lavoratore.

I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI



MISURA DEL CONTRIBUTO SOGGETTIVO TABELLA A)

Art. 4 Regolamento

Anno	Massimale contributivo (€)	Limite di reddito ai fini del calcolo contribuzione ridotta (€)	Aliquota ordinaria %		Aliquota ridotta	Contributo minimo (€)		Contributo di solidarietà oltre il massimale contributivo %
				di cui quota assistenza			di cui quota assistenza	
	(*)					(*)		
2012	87.700,00	43.750,00	13,50	0,5	6,75	1.645,00	67,00	3,00
2013	120.000,00	45.100,00	14,50	0,00	7,25	2.250,00	0,00	0,00
2014	121.350,00	45.600,00	14,50	0,00	7,25	2.275,00	0,00	0,00
2015	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2016	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2017	121.600,00	45.700,00	14,50	0,00	7,25	2.280,00	0,00	0,00
2018	122.950,00	46.250,00	14,50	0,00	7,25	2.310,00	0,00	0,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT



Aliquota ordinaria INPS Gestione Separata 2018 = 25% +0,72%

Il **contributo soggettivo** è corrispondente ad una quota del reddito imponibile del professionista iscritto ad un ente gestore di forme di previdenza obbligatorie, calcolata in base all'aliquota del contributo soggettivo vigente.

Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'IRPEF per evitare di pagare la tassa sulla tassa.

Regolamento Generale di Previdenza

Art. 4 - Contributo soggettivo

- Il contributo soggettivo obbligatorio è dovuto da tutti gli iscritti ad INARCASSA.

Fino al 31 dicembre 2012, in virtù della normativa *ratione temporis* vigente, è calcolato applicando due distinte aliquote sul reddito professionale netto prodotto nell'anno di riferimento e risultante dalla relativa dichiarazione ai fini IRPEF:

- la prima fino a concorrenza del massimale contributivo;
- la seconda sulla parte di reddito eccedente tale massimale.

La quota dello 0,5 % dell'importo del contributo soggettivo, calcolato sul reddito di cui alla lettera a), è destinata al finanziamento delle attività assistenziali ed è improduttiva ai fini previdenziali, dall'anno 2010 fino al 31 dicembre 2012.

A decorrere dal 1° gennaio 2013 il contributo soggettivo obbligatorio è calcolato applicando una sola aliquota fino a concorrenza del massimale contributivo come indicato nella tabella A allegata.

I VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

Regolamento Generale di Previdenza



MISURA DEL CONTRIBUTO INTEGRATIVO

Artt. 5 e 26 Regolamento

TABELLA C)

Anno	Aliquota	Contributo minimo (*)	Massimale volume di affari pensionabile (*)
2012	4,00	375,00	
2013	4,00	660,00	160.000,00
2014	4,00	670,00	161.800,00
2015	4,00	675,00	162.150,00
2016	4,00	675,00	161.050,00
2017	4,00	675,00	161.050,00
2018	4,00	685,00	163.950,00

(*) Importo rivalutato all'indice ISTAT

Art. 5 - Contributo integrativo

5.1 - Tutti gli iscritti all'Albo degli Ingegneri ovvero all'Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori devono applicare una maggiorazione percentuale, indicata nella tabella C allegata, su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari professionale ai fini dell'I.V.A., e versarne ad INARCASSA l'ammontare indipendentemente dall'effettivo pagamento da parte del debitore.

La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo.

L'obbligo di versamento del contributo integrativo persiste anche in caso di applicazione di facilitazioni fiscali

(...OMISSIS...)

5.6 - Il contributo integrativo non è assoggettabile all'IRPEF e non concorre alla formazione del reddito professionale.

Lo stato dell'arte delle prestazioni previdenziali di Inarcassa

STATUTO

Art. 3 – Scopo

3.1 - INARCASSA, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione della Repubblica Italiana, provvede ai compiti di previdenza ed assistenza a favore degli iscritti e degli ulteriori destinatari, individuati dalle norme del presente Statuto; inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, svolge attività integrative a favore degli stessi iscritti.

3.2 - Le attività previdenziali già stabilite dalle leggi vigenti consistono nella corresponsione delle seguenti prestazioni:

- a) pensioni di vecchiaia;
- b) pensioni di anzianità;
- c) pensioni di inabilità ed invalidità;
- d) pensioni ai superstiti, di reversibilità o indirette;
- e) rendite.

Ulteriori forme di attività previdenziali possono essere individuate dal Comitato Nazionale dei Delegati con delibera di integrazione del presente Statuto, senza pregiudizio delle forme di attività imposte dalla legge.

3.3 - Le pensioni e le rendite corrisposte da INARCASSA sono cumulabili con altri trattamenti pensionistici.

Regolamento Generale di Previdenza

Art. 16 – Tipologia delle prestazioni previdenziali

16.1 - In attuazione dell'art. 3 dello Statuto, INARCASSA eroga le seguenti prestazioni previdenziali:

- ~~pensione di vecchiaia;~~
- **pensione di vecchiaia unificata;**
(ORDINARIA, ANTICIPATA/POSTICIPATA)
- ~~pensione di anzianità;~~
- **pensione di inabilità ed invalidità;**
- **pensione ai superstiti di reversibilità o indirette;**
- ~~pensione contributiva.~~

**FINO AL
31/12/2012**

**DAL
01/01/2013**

La prestazione pensionistica è sempre legata sia all'età anagrafica che a quella contributiva.

Lo stato dell'arte delle prestazioni previdenziali di Inarcassa

Regolamento Generale di Previdenza

Art. 17 – Pensione di vecchiaia

1. – A decorrere dal 1° gennaio 2013 la pensione di cui al presente articolo è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art.20.

(...OMISSIS...)

Art. 18 – Pensione di anzianità

1. – A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione di anzianità è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

(...OMISSIS...)

Art. 19 – Pensione contributiva

1. – A decorrere dal 1° gennaio 2013, con le sole eccezioni previste nel presente articolo, la pensione contributiva è eliminata e sostituita dalla pensione di vecchiaia unificata di cui all'art. 20.

(...OMISSIS...)

Lo stato dell'arte delle prestazioni previdenziali di Inarcassa

Regolamento Generale di Previdenza

Art. 20 – Pensione di vecchiaia unificata

20.1 - Dal 1° gennaio 2013 la pensione di vecchiaia unificata è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età ed abbiano maturato almeno trenta anni di iscrizione e contribuzione ad INARCASSA.

Si prescinde dal requisito di anzianità contributiva minima al raggiungimento dell'età anagrafica di almeno settanta anni.

A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'età pensionabile ordinaria è elevata di tre mesi per ogni anno fino a raggiungere, a regime, i sessantasei anni, come da allegata tabella I, ed il requisito contributivo minimo è aumentato di sei mesi ogni anno fino ad arrivare a trentacinque anni, come indicato nella stessa tabella I.

Al raggiungimento dell'età pensionabile ordinaria dei sessantasei anni, ai requisiti anagrafici di cui al presente articolo trovano applicazione gli adeguamenti automatici alla speranza di vita, purché l'adeguamento comporti un aumento di almeno un trimestre o multipli di esso.

20.2 - La pensione di vecchiaia unificata è costituita dalla somma di due distinte quote confluenti in unico trattamento unitario:

- 1) la prima riferita alle anzianità contributive maturate entro il 31 dicembre 2012, determinata secondo le modalità di cui all'art. 17;
- 2) la seconda, per le anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2013, determinata secondo quanto previsto dall'art. 26.

Nel caso non si raggiunga il requisito di anzianità contributiva minima di cui al comma 1, anche la quota relativa alle anzianità contributive maturate anteriormente al 1° gennaio 2013 sarà calcolata con le modalità di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

A coloro che maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1° gennaio 2013 e la cui media reddituale pensionabile ante 2013, rivalutata, sia inferiore al valore della pensione minima di cui alla tabella O dell'anno di pensionamento, la quota di pensione riferita alle anzianità fino al 31 dicembre 2012 è determinata secondo il metodo contributivo di cui all'art. 19, se più favorevole rispetto al metodo retributivo.

20.3 – E' facoltà dell'iscritto di richiedere, anticipatamente rispetto all'età pensionabile ordinaria, l'erogazione della pensione di vecchiaia unificata al compimento del sessantatreesimo anno di età, fermo restando il requisito dell'anzianità contributiva minima.

Per coloro che anticipano la fruizione della stessa pensione rispetto all'età pensionabile ordinaria di cui al comma 1, la quota retributiva della stessa pensione è decurtata in base alle percentuali indicate nella tabella M.

20.4 - La pensione di vecchiaia unificata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

TABELLA I)

REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PENSIONE DI VECCHIAIA UNIFICATA

Art. 20 Regolamento

Anno maturazione requisiti	Età minima	Anzianità contributiva minima
2012	65 anni	30 anni
2013	65 anni	30 anni
2014	65 anni e 3 mesi	30 anni e 6 mesi
2015	65 anni e 6 mesi	31 anni
2016	65 anni e 9 mesi	31 anni e 6 mesi
2017	66 anni	32 anni
2018 (*)	66 anni	32 anni e 6 mesi
2019	66 anni	33 anni
2020	66 anni	33 anni e 6 mesi
2021	66 anni	34 anni
2022	66 anni	34 anni e 6 mesi
2023	66 anni	35 anni



(*) Anno dal quale decorre l'adeguamento alla aspettativa di vita

Con le modifiche ed integrazioni approvate dai Ministeri Vigilanti al 16 giugno 2018

tornando al
COSA e al PERCHE'

I TEMI PRINCIPALI DELLA PREVIDENZA, ANCHE IN SEDE EUROPEA:



VERO è che con la riforma 2012:

- Non sono state aumentate le aliquote contributive della Riforma 2008,
- sono stati tutelati i diritti maturati dagli iscritti
- è stata rivolta un'attenzione particolare alle prestazioni delle generazioni più giovani

TUTTAVIA

**con il passaggio dalle pensioni calcolate con il metodo retributivo a quelle calcolate con il metodo contributivo,
la previdenza di primo pilastro si è rivelata essere carente nel garantire il mantenimento del tenore di vita che il lavoratore ha durante il proprio periodo di attività.**


Il passaggio al metodo contributivo comporta un ruolo più attivo e consapevole di ciascun associato nella gestione del proprio risparmio previdenziale.

Per questo, tutti gli associati devono pensare per tempo al proprio futuro previdenziale.

Totale iscritti, 2000-2016

Tab. 2

Anni	Totale Ingegneri e Architetti							
	var. %	Ingegneri			Architetti			
		var. %	comp. %	var. %	comp. %	var. %	comp. %	
2000	6,8	38.301	5,3	44,2	48.308	8,0	55,8	
2001	7,4	40.609	6,0	43,6	52.434	8,5	56,4	
2002	99.586	7,0	43.219	6,4	43,4	56.367	7,5	56,6
2003	106.074	6,5	46.066	6,6	43,4	60.008	6,5	56,6
2004	115.126	8,5	50.245	9,1	43,6	64.881	8,1	56,4
2005	123.180	7,0	54.050	7,6	43,9	69.130	6,5	56,1
2006	131.095	6,4	57.892	7,1	44,2	73.203	5,9	55,8
2007	138.124	5,4	61.259	5,8	44,4	76.865	5,0	55,6
2008	143.851	4,1	64.046	4,5	44,5	79.805	3,8	55,5
2009	149.101	3,6	66.875	4,4	44,9	82.226	3,0	55,1
2010	155.208	4,1	70.295	5,1	45,3	84.913	3,3	54,7
2011	160.802	3,6	73.439	4,5	45,7	87.363	2,9	54,3
2012	164.731	2,4	75.774	3,2	46,0	88.957	1,8	54,0
2013	167.092	1,4	77.597	2,4	46,4	89.495	0,6	53,6
2014	167.567	0,3	78.313	0,9	46,7	89.254	-0,3	53,3
2015	168.385	0,5	79.041	0,9	46,9	89.344	0,1	53,1
2016	168.402	0,0	79.211	0,2	47,0	89.191	-0,2	53,0




- ADEGUATEZZA
- SOSTENIBILITA'
- SICUREZZA

la previdenza di primo pilastro
sarà sufficiente
per garantire il mantenimento
del tenore di vita ???

Iscritti e Pensionati, 1990 - 2016

Tab. 14


Anni	Iscritti	Pensionati		Rapporto Iscritti/Pensionati	
		al netto di PPC e totaliz.	al netto di PPC e totaliz.	al netto di PPC e totaliz.	al netto di PPC e totaliz.
1990	42.078	7.360	7.360	5,7	5,7
1991	44.377	8.094	8.094	5,5	5,5
1992	47.101	8.623	8.623	5,5	5,5
1993	47.984	9.023	9.023	5,3	5,3
1994	49.302	9.330	9.330	5,3	5,3
1995	51.650	9.701	9.701	5,3	5,3
1996	62.573	9.993	9.993	6,3	6,3
1997	68.359	10.253	10.253	6,7	6,7
1998	74.190	10.572	10.572	7,0	7,0
1999	81.070	10.814	10.814	7,5	7,5
2000	86.609	11.056	11.056	7,8	7,8
2001	93.043	10.587	10.587	8,8	8,8
2002	99.586	10.875	10.875	9,2	9,2
2003	106.074	11.097	11.097	9,6	9,6
2004	115.126	11.369	11.369	10,1	10,1
2005	123.180	11.551	11.549	10,7	10,7
2006	131.095	11.776	11.758	11,1	11,1
2007	138.124	12.246	12.086	11,3	11,4
2008	143.851	13.196	12.706	10,9	11,3
2009	149.101	14.755	13.266	10,1	11,2
2010	155.208	16.369	13.802	9,5	11,2
2011	160.802	17.941	14.548	9,0	11,1
2012	164.731	20.004	15.762	8,2	10,5
2013	167.092	23.080	17.919	7,2	9,3
2014	167.567	25.780	19.773	6,5	8,5
2015	168.385	27.632	21.125	6,1	8,0
2016	168.402	29.902	22.814	5,6	7,4



INARCASSA - MODALITA' DI FINANZIAMENTO

Prime considerazioni.....

A RIPARTIZIONE



CRESCENTE SQUILIBRIO FRA ENTRATE E USCITE
INARCASSA NON E' COME INPS
(NON GODE DI SOSTEGNO PUBBLICO E DEVE AUTOFINANZIARSI)

Art. 5 - Entrate - Patrimonio – Investimenti

5.1 - Le entrate di INARCASSA sono costituite:

- dalle contribuzioni obbligatorie soggettive ed integrative versate ai sensi degli artt. 4 e 5 del Regolamento Generale Previdenza;
- dagli interessi attivi e dalle rendite patrimoniali;
- da altre entrate previste da disposizioni di legge o da altre fonti normative.

5.2 - Il patrimonio di INARCASSA è costituito:

- dai beni mobili ed immobili di proprietà della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;
- da eventuali lasciti, elargizioni o provvidenze, da qualsiasi parte provengano.

5.3 - I fondi disponibili di INARCASSA possono essere impiegati:


- a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie o in titoli equipollenti alle cartelle fondiarie, nell'ambito dell'Unione Europea;
- b) in depositi fruttiferi presso Istituti di Credito di diritto pubblico o Istituti di Credito a carattere nazionale o Casse di Risparmio, nell'ambito dell'Unione Europea;
- c) in immobili urbani o rustici, anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
- d) in mutui ipotecari;
- e) in quegli altri modi che potranno essere deliberati dal Comitato Nazionale dei Delegati, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

5.4 - Le delibere contenenti i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio nella scelta dei suddetti impieghi devono essere trasmesse al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed a quello dell'Economia e delle Finanze per l'esercizio delle funzioni previste dall'art. 3, comma 3, del d. lgs. n. 509/1994.



**IL PATRIMONIO DI INARCASSA
E' IL FRUTTO DELLE
CONTRIBUZIONI DEGLI ISCRITTI**

LA SFIDA sul lungo periodo : MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO
(nel rispetto dei principi di adeguatezza, sostenibilità, equità e sicurezza)



La rappresentanza di categoria ed il ruolo del delegato provinciale

La maggior parte di noi pensa che il DELEGATO INARCASSA sia il CONSULENTE dei colleghi, specialmente di quelli prossimi al pensionamento...

NON E' AFFATTO COSI'!

Il DELEGATO INARCASSA è membro del **COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI**:

ORGANO che per STATUTO ha il **“ruolo di indirizzo e di controllo” della gestione patrimoniale di INARCASSA**, cioè *determina gli obiettivi di INARCASSA, affinché si provveda a ben amministrare il PATRIMONIO di INARCASSA, costituito dai contributi di noi tutti iscritti, perché venga conservato e rivalutato nel tempo al fine di garantirci una pensione equa, dignitosa e sicura, oltre che sostenibile.*

Tra i vari compiti del CND risultano infatti esserci:

- stabilire i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione di INARCASSA;
- deliberare in ordine ai regolamenti riguardanti le attività di previdenza e assistenza, alle loro modificazioni ed integrazioni, e sulle variazioni della misura delle contribuzioni.....

Cerca nel sito |

inarcASSA
Bevezuto dal sito della
Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti

sei in: Home > Contatti

Iscrizione | Contributi | Regole per le Società | Prestazioni | Assistenza | Convenzioni | Servizi on line | Modulistica | Newsletter | La Rivista | Contatti

Contatti

CHIAMA
Call Center
02 91 97 97 00
Per informazioni previdenziali e assistenziali, anche sulle singole pratiche.
Dal lunedì al venerdì
h. 9.00/19.00 orario continuato

SCRIVI A
risponde
Per informazioni o chiarimenti sulla tua posizione previdenziale e sui servizi assistenziali, istruzioni operative su come avviare un procedimento o portarlo avanti, o semplicemente per inviare una segnalazione o una lamentela. Un operatore specializzato ti richiamerà entro due giorni lavorativi dalla data della richiesta.
Compila la richiesta on line

Torna indietro

Links
Nodi Periferici presso gli Ordini Professionali
Fatturazione elettronica: al via quella verso la P.A.

Per la risoluzione di casi previdenziali complessi

VIENI A ROMA
LO SPORTELLO AL PUBBLICO SOLO SU APPUNTAMENTO
inarcASSA riceve
VIA SALARIA, 229 - ROMA
Lunedì, mercoledì e venerdì:
9.00-12.00
Giovedì:
9.00 -12.00 / 15.00-17.00.

COLLEGATI CON
conference
Il servizio in videoconferenza ora è attivo in 9 province
ARCHITETTI
Bologna | Foggia | Milano | Palermo | Torino | Treviso
INGEGNERI
Mantova | Napoli | Palermo | Pistoia | Torino | Treviso
In calendario tutti i martedì su appuntamento, solo per gli iscritti delle categorie/province individuate.

USA LA PEC
PER TRASMETTERE DOCUMENTI
protocollo@pec.inarcassa.org
[NB: riceve solo mail di posta elettronica certificata. In caso di invio di documenti in allegato, si prega di usare il formato .pdf]
ATTENZIONE: l'indirizzo PEC va trasmesso a Inarcassa da parte dei professionisti tramite l'apposita funzione su Inarcassa On line

AIUTACI A MIGLIORARE CON
ASCOLTA
Vai su Inarcassa On line e seleziona la voce di menù per inoltrare un reclamo o suggerire idee e soluzioni che possano farti ottenere prestazioni più vicine alle tue aspettative.

In qualsiasi comunicazione a Inarcassa si raccomanda di inserire il numero di matricola

La rappresentanza di categoria NON è l'assistenza o il contatto

I contatti con INARCASSA sono:



- Contatti Inarcassa sul sito
- Uffici Inarcassa
- Nodi periferici

GRAZIE PER
L'ATTENZIONE

